

Sentenza della Corte di Cassazione del Regno 25 aprile - 29 maggio 1933

La Corte di Cassazione del Regno, prima sezione civile,

(Omissis)

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto dalla Congregazione di Carità di Vallerano in persona dell'attuale Presidente Chiricossi Felice; Catalani Tito fu Domenico, Catalani Angela Silvia, Guidotti Maria vedova Catalani, quali eredi di Catalani Egisto; Marcucci Daniele di Demenico; Gradoli Isolina vedova Ricciardi; Ricciardi Domenico e Carlo fu Pietro; Ricciardi Caterina fu Pietro in Micara, tutti quali eredi di Ricciardi Angusto e Domenico fu Daniele e Ricciardi Pietro fu Domenico, domiciliati elettivamente in Roma, via Stefano Porcari 4, presso e nello studio degli avvocati Ettore e Bruno Ciolfi, che li rappresentano e difendono per procure speciali 18 aprile 1930 rog. Garroni, n. 27132 rep.—19 aprile 1930 rogito Balsi Agostino 15397, 21—25 aprile 1932 rogito Chiodi di Vignanello n. 3313 e 3307 repertorio ricorrenti; contro il comune di Corchiano in persona del Podestà signor Licinio Foglia anche in rappresentanza della disciolta Università Agraria di Corchiano domiciliata in Corchiano, ed elettivamente in Roma presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Gregoraci, via del Gesù n. 55, che lo rappresenta e difende per mandato speciale rogato in notaio Alessandro Signorelli di Viterbo in data 25 maggio 1932-X n 13423 repertorio: resistente.

Visto il ricorso proposto per annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici del dì 12—19 febbraio 1932—X, registrata il 24 febbraio 1932—X, vol. 525, n 7488, con L. 75,10 Procuratore superiore: PUGNO.

Udita la relazione della causa fatta da S. E. il gr. uff. Silvio Petrone Presidente di Sezione, all'udienza 25 aprile 1932—XI.

Uditi gli avvocati Ciolfi Bruno e Fabrizio Gregoraci.

Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Ill.mo signor comm. Di Muro Giovanni, sostituto Procuratore generale del Re, che ha concluso per l'accoglimento del 4° e del 5° motivo, rigettandosi nel resto il ricorso in esame.

Osserva in *FATTO*: in adempimento della legge abolitiva 24 giugno 1888, n. 5489 fu pubblicato nel comune di Corchiano un primo elenco delle servitù civiche esistenti in quel territorio, e vi furono compresi numerosi terreni indicandoli però come soggetti alla sola servitù di pascolo.

In seguito alle note agitazioni agrarie che nel Lazio specialmente sboccarono nella invasione delle terre, e determinarono poi la legge sospensiva di esercizio provvisorio 8 marzo 1908, n. 76, venne pubblicato nello stesso Comune il 17 maggio 1908 un secondo elenco, nel quale gli stessi terreni compresi nel 10 del 1889, vennero indicati come soggetti alla servitù di seminare con la corrisposta di 1/6 dei prodotti e di legnare legna morta e verde par uso domestico ed agricolo, oltre quello di pascolo, indicata nel primo elenco. Nel secondo elenco, oltre altri terreni boschivi pascolivi e seminativi, appartenenti ad altri proprietari, furono compresi diversi terreni intestati ai fratelli Augusto e Domenico Ricciardi e a Pietro Ricciardi, figlio ed erede di Domenico, morto nel frattempo.

Sin dal 7 luglio 1907 aveva cessato di vivere pure Augusto Ricciardi, il quale aveva per testamento lasciati i suoi beni alla Congregazione di Carità del vicino comune di Vallerano, a Catalani Tito ed Egisto, a Marcucci Daniele ed al nipote Ricciardi Pietro. Costui produsse opposizione al detto elenco del 1908, ai sensi e per gli effetti del T. U. 3 agosto 1891, n. 510, art. 13, con ricorso 16 luglio 1908, tanto in proprio nome quanto come amministratore giudiziale della eredità dello zio, deducendo che i predetti terreni non erano punto gravati dalle indicate servitù civiche e che quella di pascolo esistente su alcuni appezzamenti risultava regolarmente affrancata.

Onde conoscere con lo stesso atto, davanti la Giunta d'arbitri di Viterbo, il Sindaco di Corchiano in rappresentanza della popolazione, per sentire ordinare la cancellazione dei terreni stessi dallo elenco impugnato e condannare alle spese.

Gli eredi Ricciardi integrarono il detto giudizio, citando con atto 22 novembre 1910, la Università agraria di Corchiano, costituitasi nel frattempo in esecuzione della legge 4 agosto 1894, n. 397 portante l'ordinamento dei domini collettivi.

La Giunta d'arbitri, con sua decisione 30 agosto—13 settembre 1912, rigettò la istanza diretta a far completare l'elenco stesso con l'inclusione di partite e vocabolo annessi o errati, dichiarò libero da qualsiasi servitù civica l'intero latifondo Aliano, di ha. 483,27 per effetto degli atti della divisione del 1788-1.880, e ne ordinò la cancellazione dallo elenco; dichiarò liberi dalla servitù di semina tutti i terreni iscritti nel medesimo elenco suppletivo ai nomi di Ricciardi Augusto, Domenico e Pietro, e li dichiarò inoltre affrancati dalla servitù di pascolo, ad eccezione dei numeri 179, 209, 210, 230 e 231, sez. 1°, pervenuti da Mozzini Luigi.

In ordine agli usi civici di legnare e spigolare, ammise l'Università agraria a provare con testimoni, nel termine di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza «che sugli altri terreni iscritti nell'elenco impugnato, ai nomi di Ricciardi Augusto, Domenico e Pietro, ad eccezione della tenuta Aliano, dichiarata libera; esiste ed abbia esistito e in quale misura, e memoria d'uomo, il diritto di legnare legna secca, morta e caduta per infortunio e di raccogliere spiga, a favore dei naturali di Corchiano».

Delegò per l'assunzione di detta prova e riprova il giudice presidente di detta giunta.

L'Università agraria, con l'adesione del comune di Corchiano propose appello contro tale sentenza della Giunta, ed il Ricciardi e la Congregazione di Carità di Vallerano, a loro volta proposero appello incidentale per non essere stata integralmente accolta la loro opposizione allo elenco.

La Corte di Appello di Roma in grado di rinvio, con sentenza 24 marzo—25 aprile 1922 confermò l'impugnata sentenza della Giunta d'arbitri in quanto aveva dichiarato affrancati dalla servitù di pascolo tutti i terreni degli eredi Ricciardi, tranne quelli provvedenti dal Mozzini. e distinti con i numeri 179 209, 210, 230 e 231, sez. 1°.

Peraltro in ordine alla servitù di semina la Corte considerò che dagli esibiti documenti risultavano presunzioni così a favore come contro l'esistenza di essa ed ammise la prova testimoniale offerta dall'Università agraria, rendendola meno generica e limitandola ai terreni in contestazione.

In ordine poi alla servitù civica di legnatice riconoscendone la generica esistenza nel territorio⁶ di Corchiano in virtù dei documenti esibiti. estese la prova testimoniale che aveva ammesso la giunta (solo per la legna sua) alla Legna verde e sotto corona per uso domestico ed agricolo.

Onde i capitoli per la detta prova testimoniale circa il *jus lignandi* e il *jus serendi* vennero dalla Corte così formulati:

a) che i naturali di Corchiano a memoria d'uomo esercitarono ed esercitano liberamente i diritti civili di legnare legna secca e verde di alberi infruttiferi, e di seminare con la corrisposta del 60 nei terreni compresi nello elenco 17 marzo 1908 e nei quarti cadenti naturalmente a turno triennale di seminare fatta eccezione del latifondo Aliano.

b) che gli appellati, come i precedenti proprietari di terreni stessi, hanno percepito corrisposte della semina su le terre incluse nell'elenco predetto, a turno triennale di semina, sempre ad eccezione della tenuta Aliano.

Per l'esecuzione di detta prova e controprova di diritto ed i relativi incumbenti la Corte delegò il Presidente della Giunta d'arbitri di Viterbo.

Confermò in ogni altra sua parte la appellata sentenza.

Rimandò infine la causa per l'ulteriore corso alla stessa Giunta d'arbitri di Viterbo.

Questa ultima sentenza della Corte fu notificata il di 11 ed il 18 settembre 1923, gli esami testimoniali in prova diretta ebbero luogo nei giorni 7 e 16 novembre successivo, e quelli in prova contraria nei giorni 27 e 28 stesso mese.

I procuratori degli appellati eredi Ricciardi e Congregazione di Vallerano fecero riserva di eccepire la decadenza del Comune e dell'Università agraria del diritto di eseguire l'esame testimoniale perché fissato con provvedimento presidenziale di proroga — inaudita altera parte — per il giorno 30 ottobre oltre il termine legale di 30 giorni.

Sopravvenuto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 e quindi emanata la legge 16 giugno 1927, n. 1768 sul riordinamento generale degli usi civici del Regno, con attribuzione della relativa competenza ai RR. Commissari regionali, gli eredi di Pietro Ricciardi, morto anche egli nel frattempo, ed i loro consorti di lite, riassunsero la causa innanzi al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nell'Italia Centrale, sedente in Roma, chiedendo, con ricorso 16 gennaio 1928, che fosse fissata la relativa udienza e deducendo di avere interesse a far dichiarare esenti da servitù civiche tutti i propri fondi situati in territorio di Corchiano.

L'udienza fu fissata per il 29 febbraio 1928, ed essendo stata l'Università agraria sciolta sin dal 9 maggio 1925 col trasferimento dei beni al comune di Corchiano, solo questo si costituì in rappresentanza della popolazione.

Il Commissario proferì la sentenza 30 maggio — 4 giugno 1930, con la quale, rigettata la eccezione preliminare di decadenza dell'esame testimoniale formalmente sollevata dagli eredi Ricciardi e Congregazione di Carità di Vallerano, così dispose:

1° Dichiarò che sui terreni degli eredi Ricciardi descritti in narrativa, non esiste il diritto di semina, a favore della popolazione di Corchiano, e che l'uso di spigolare dopo la raccolta delle messi è un uso consuetudinario, rientrante nel novero di quelli contemplati nell'ultima parte dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2° Dichiarò esistente sui terreni medesimi di natura boschiva — escluso Aliano — l'uso civico essenziale di legnare legna morta nonché legna verde di cespugli infruttiferi e della parte più bassa degli alberi (sotto corona).

3° nomina a perito il dottore in agraria Gerardo Cicioni, abitante in Roma, via Belsiana 71, perché identifichi i detti terreni boschivi gravati dell'uso di legnare, indicandone anche l'estensione.

4° Riserva ogni altro provvedimento sul merito e sulle spese.

Propose appello contro detta sentenza il comune di Corchiano, in persona del suo Podestà signor Licinio Foglia, deducendo che detta sentenza commissariale, mentre aveva giustamente respinto la eccezione di cosa giudicata opposta dagli attori e la preliminare eccezione di nullità dell'esame testimoniale, nel merito aveva ingiustamente escluso l'esistenza del reclamato diritto di semina, mentre alla stregua delle risultanze documentali e di quelle della prova testimoniale, esattamente vagliate, avrebbe la impugnata commissariale sentenza, dovuto riconoscere la esistenza della reclamata servitù di semina, in conformità delle ragioni ampiamente svolte dall'istante Comune nelle varie fasi del giudizio. Interposero, a loro volta, appello incidentale gli eredi Ricciardi, tra i quali la Congregazione di Carità di Vallerano, riproducendo la eccezione preliminare di nullità della prova testimoniale e chiedendo che fosse dichiarata la inesistenza del diritto civico di semina e di legnare su tutti i terreni in contestazione.

E la Corte di Appello con sentenza del 12—19 febbraio 1932, così statui:

respinta ogni istanza ed eccezione preliminare compresa quella di nullità dello esame testimoniale, in parziale riforma della decisione impugnata, accoglie lo appello principale del comune di Corchiano e rigetta quello incidentale e, per l'effetto.

1° Dichiarò esistente nei terreni degli eredi Ricciardi, tra cui la Congregazione di Carità di Vallerano, indicata nello elenco pubblicato nel 1908, l'uso civico essenziale di seminare e terziera, sui relativi quarti e con la corrisposta del sesto del prodotto ai rispettivi proprietari.

2° Rimette le parti davanti lo stesso Commissario regionale di Roma perché sia provveduto alla identificazione anche dei detti terreni gravati del diritto civico di semina.

3° Conferma nel resto la sentenza appellata.

Contro questo pronunciato la Congregazione di Carità di Vallerano, Catalani Tito, Angela, Silvia, Guidotti Maria, quali eredi di Catalani Egisto, Marcucci Daniele, Gradoli Isolina, Ricciardi Carlo, Domenico e Caterina hanno interposto ricorso per Cassazione per cinque motivi.

IN DIRITTO: osserva che col primo motivo del ricorso s'insiste nella eccezione, già proposta davanti i giudici di merito e dai medesimi rigettata, di nullità della prova testimoniale raccolta dal Presidente della Giunta d'arbitri quando era già trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte di Appello di Roma del 24 marzo—25 aprile 1922, non essendo valida la proroga di quel termine, domandata dal comune di Corchiano e concessa dal

predetto presidente della Giunta d'Arbitri inaudita altera parte e senza il concorso delle giuste ragioni richieste dalla legge.

Ma, la censura mossa al riguardo alla sentenza denunciata è priva di fondamento.

Tanto il Commissario regionale degli usi civici quanto la Corte di Appello rilevarono che la Giunta d'arbitri, con la decisione del 30 agosto—13 settembre 1912, ammise la prova testimoniale chiesta dal Comune per dimostrare l'esistenza dell'uso civico di legnare legna secca morta e caduta per infortunio e di raccogliere spiga a favore dei naturali di Corchiano, e fissò il termine di giorni novanta, da decorrere dal passaggio in giudicato della decisione stessa, per l'esame dei testi. Rilevarono ancora che la Corte di Appello con la sentenza del 24 marzo—25 aprile 1922 aveva estesa la disposta prova testimoniale, anche alla legna verde di alberi infruttiferi e al diritto civico di semina, e aveva delegato lo stesso presidente della Giunta per la esecuzione della prova. E soggiunsero che avendo la Corte di Appello confermata in tutto il resto la decisione della Giunta d'arbitri, tale conferma comprendeva anche il capo della decisione in cui era stato stabilito il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato di quel pronunciato per lo espletamento della prova testimoniale,

Data questa interpretazione (la quale è incensurabile in questa sede per involgere un giudizio di fatto) alla summentovata decisione, ne deriva la logica conseguenza che, essendo stata la sentenza della Corte di Appello del 25 aprile 1922 notificata nei giorni 11 e 18 settembre 1923, la prova testimoniale fu nei giorni 7, 16, 27 e 28 novembre 1923 raccolta quando il termine di 90 giorni era in corso.

La sentenza denunciata ha addotto anche altre ragioni a giustificazione della validità della raccolta prova orale, ma è inutile intrattenersi su di esse, dal momento che a sorreggere la decisione è più che sufficiente la prima ragione addetta, di cui si è sopra tenuto parola.

Osserva che col secondo motivo si censura la sentenza nella parte riflettente l'uso civico di legnare, sotto un doppio profilo:

a) per avere, omettendo di tenere presenti i documenti forniti, i quali dovevano servire all'interpretazione della prova orale, e omettendo di motivare sui risultati della prova stessa, finito col dichiarare la esistenza del diritto di legnare, non soltanto nella legna secca e sui cespugli infruttiferi, ma anche di affogciare sotto corona;

b) per avere falsamente interpretato gli editti Boncompagni del 21 marzo 1789 e Consalvi del 27 novembre 1805.

Se non che la doglianza non ha giuridica consistenza.

La Corte di Appello ha notato innanzi tutto che la sua precedente sentenza del 24 marzo—25 aprile 1922; avente autorità di cosa giudicata, aveva decisi irrevocabilmente che «della esistenza in genere del *ius lignandi* sui terreni di Corchiano non potesse dubitarsi» perché risultava chiaramente dai prodotti documenti, e aveva soggiunto che «soltanto mancava la prova specifica, quella cioè che i naturali avessero esercitato siffatto uso civico sui terreni in contestazione e che tale lacuna ben poteva essere colmata con la disposta prova testimoniale, la quale andava estesa anche alla legna verde» E' passata indi allo esame della prova documentale e di quella orale ed ha ritenuto (così come aveva ritenuto anche il Commissario regionale) chiaramente provata la esistenza del *ius lignandi* che veniva esercitato non solo sulla legna secca, ma anche su quella verde dei cespugli infruttiferi della parte più bassa (sotto corona) degli alberi. Non è esatto quindi che essa abbia omesso lo esame dei documenti prodotti, che ha tenuto invece tutti presente, e della prova testimoniale, la quale relativamente al *ius lignandi* è stata diligentemente vagliata sia nelle deposizioni dei testi di prova diretta che in quelle dei testi di prova contraria. E la Corte, ponendo fine a questo diligente esame, ha rilevato che « lo stesso patrocinio della controparte aveva finito col riconoscere che quasi tutti i testi della prova diretta avevano deposto concordemente che i naturali di Corchiano avevano sempre esercitato il diritto di legnare legna secca e verde nella parte inferiore degli alti fusti e in tutti i terreni di quel Comune) e che «alcuni degli stessi testimoni della prova contraria (che indica nominativamente) avevano sostanzialmente riferito che avevano visto esercitare il diritto di legnatico nelle parti più basse delle piante secche e verdi e nei cespugli, nella parte bassa delle piante di alti fusti

E non è esatto nemmeno che la sentenza abbia fatto falsa applicazione delle disposizioni degli editti Boncompagni e Consalvi.

L'art. 5 dello editto Boncompagni del 22 marzo 1789 disponeva: "ad ovviare il gravissimo inconveniente che accade nelle selve e macchie comunitative e Camerali o anche particolari, ove le popolazioni hanno il *ius lignandi* prescriviamo e dichiariamo che questo diritto sia limitato e strutto alla sola legna morta e così pure ai soli cespugli infruttuosi". Tale disposizione venne riprodotta nell'editto del cardinale Consalvi del 27 novembre 1805.

Ora, a parte il vedere se le limitazioni al *ius lignandi*, apportate con le predette leggi di polizia silvana, riguardasse il solo diritto di legnatico consuetudinario o di semplice tolleranza e non già quello di cui fosse la comunità investita per titolo o, come nella specie, per possesso immemorabile, non può revocarsi in dubbio che il diritto di legnatico, riconosciuto dai giudici di merito alla comunità di Corchiano, sia corrispondente a quello di cui è menzione nel su trascritto art. 5, essendo esso limitato alla legna morta, alla legna verde dei cespugli infruttiferi e alla legna verde della parte più bassa degli alberi, la quale, secondo ebbe a notare anche il Commissario regionale, equivale a quella dei cespugli infruttiferi.

Soggiungono i ricorrenti che col decreto del 28 luglio 1925 della Presidenza delle Ripe e Acque fu «concessa licenza al principe Santacroce, suoi affittuari, coloni e mezzadri di potere a piacere e a qualunque tempo avvenire *cesare* e ridurre a coltura li anzidetti terreni macchiosi posti nel territorio di Corchiano, riconoscendo come il perito aveva constatato che le parti macchiose, erano sterpose e non potevano dare alcun frutto e solo produttrici di sterpine e scopiglie».

Deducevano da ciò i ricorrenti davanti i giudici di merito, e insistono in questa sede nella deduzione, che, siccome la suaccennata licenza fu data liberamente, illimitatamente per il tempo e per lo spazio senza fare menzione di diritti civili sulle terre macchiose, appare manifesto come non si trattasse di un vero e proprio uso civico di legnare a favore dei naturali di Corchiano, ma di esercizio meramente consuetudinario, lasciato in godimento alle plebi rurali tanto sulle terre feudali, quanto sulle allodiali, fino a quando il feudo non fosse stato ridotto a coltura, il quale esercizio a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, non dà diritto ad alcun compenso.

Ma la denunciata sentenza ha con pieno fondamento rilevato che il decreto 2 luglio 1825 riguardava le parti macchiose che producevano solamente sterpine e scopiglie, come aveva contestato il perito, e si riferiva al latifondo Alliano già Santacroce (il quale non rientra nella contestazione) e che la licenza di *cesare* non poteva per via d'interpretazione estendersi a boschi e a selve di altre parti del territorio di Corchiano in bel'altra efficacia.

Osserva che va accolto invece il ricorso per quanto riflette il *ius serendi*.

La Corte di Appello nella sentenza del 1922, dopo avere notato che i documenti *hinc inde* prodotti dalle parti, non fornivano prove sufficienti per stabilire la esistenza o la inesistenza del diritto di semina da parte di naturali di Corchiano, ritenne che per il *ius serendi* occorresse una prova più rigorosa di quella bastevole per dimostrare l'esistenza degli usi essenziali di pascolo, di legnare e di acquare, anche perché il fatto della semina può spiegarsi col sistema agrario invalsa in una località oppure con una ragione di scambievolmente convenienza tra proprietari e coloni, e disponeva quindi, a completamento della prova documentale, la prova testimoniale domandata dal comune di Corchiano.

Ora la sentenza del febbraio 1932 denunciata col ricorso, dopo avere esattamente rilevato che la precedente sentenza del 1922 non solo non era di ostacolo alla rivalutazione della prova documentale, ma richiedeva, così come aveva fatto il Commissario regionale nella sentenza appellata, tale riesame in relazione delle risultanze della prova testimoniale, ha creduto di fissare due concetti giuridici che dovevano fornirle di guida nella valutazione della prova orale e documentale. Il primo, che dopo la sentenza del 1922 è intervenuta la legge 16 giugno 1927, la quale ha classificato fra gli usi civili essenziali quello di semina, e da ciò ha tratto la conseguenza che per l'esistere di tale uso non si richieda, sotto l'impero di questa legge, la prova rigorosa, di cui è parola nella sentenza del 1922.

Il secondo è che nel sistema latifondistico laziale l'uso civico di semina scaturì dalla colonia perpetua. Si legge invero nella impugnata sentenza "nel sistema latifondista laziale la colonia perpetua è la chiave di volta per rintracciarvi accanto il diritto civico di semina *ius serendi* che in taluni territori come precisamente in quello di Corchiano, dopo avere generato la colonia perpetua, sopravvisse ad essa, allorquando una zona di 500 ettari fu abbandonata da detti coloni perpetui".

Non è esatto innanzi tutto che prima della legge del giugno 1927 il *ius serendi* non fosse considerato come uso civico essenziale giacché l'ex reame di Napoli le istruzioni del 10 marzo 1810 nell'art. 12 annoveravano fra gli usi civici essenziali quello di "coltivare con una corrisposta al padrone" e per le provincie pontificie se la giurisprudenza non era concorde nell'attribuire tale carattere di uso essenziale al *ius serendi* non fecero difetto decisioni che tale natura gli riconobbero.

Ma quel che più merita è che il motivo per cui anche coloro, che consideravano il *ius serendi* come uso civico essenziale, ritenevano non sufficiente la natura feudale del territorio e il fatto della semina ripetuta e praticata anche per lungo tempo dietro un corrispettivo, a fornire la prova della esistenza di quell'uso civico, era, come ebbe già a notare i: summentovata sentenza del 1922, che trattavasi di fatto equivoco e che poteva trovare la sua spiegazione (tanto più plausibile nel caso presente, in cui non tutto il territorio di Corchiano è di natura feudale) in ragioni ben diverse da quella dell'esercizio di un vero e proprio diritto di uso civico, tra le quali quella della necessità pratica del sistema agrario in uso; e siffatto motivo continua a sussistere anche dopo l'entrata in vigore della legge 16 giugno 1927.

Ed è del pari errato il concetto espresso nella sentenza denunciata in ordine alla colonia perpetua, giacché se è vero che possa consistere su un stesso territorio la colonia parziaria perpetua e l'uso civico, non può però dirsi che da detta colonia perpetua, che è un istituto di diritto privato il quale dà facoltà al colono, divenuto quasi *dominus* delle terre di trasmetterla ad altri sia per atto tra vivi che per atto di ultima volontà, sorga il diritto civico, che è istituto di diritto pubblico che compete per la sola qualità di cittadino e conferisce a tutti indistintamente i componenti di una comunità la facoltà di esercitarlo.

Guidata dai summentovati erronei concetti di diritto la sentenza denunciata ha creduto in riguardo al *ius serendi* di potersi dispensare da un esame analitico e penetrante della prova documentale e di quella orale, e ha fatto una valutazione molto sommaria della prima e una valutazione del tutto generica e superficiale della seconda. Tanto più era necessaria una indagine ponderante e dettagliata dell'una e dell'altra in quanto il Commissario regionale tale indagine diligentemente aveva fatto e dalla medesima aveva tratto il convincimento:

a) che dalla prova documentale emergeva come fosse « una voce isolata quella di Angelo Alessandrini, il quale nella protesta dell'8 febbraio 1779 contro l'assegno del Ministro Sfodera affermava genericamente l'esistenza del *ius lignandi*, oltre che del *ius pascendi* e del *ius lignandi*, nel territorio di Corchiano;

b) e che dalle deposizioni dei testimoni non risultavano elementi atti a dimostrare che la semina si fosse esercitata come estrinsecazione di un vero e proprio diritto di uso civico anziché per libera contrattazione ».

P. Q. M.

RIGETTA il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie nei sensi di sopra espressi gli altri e in relazione ai motivi accolti cassa la sentenza

della Corte d'Appello di Roma del 12-49 febbraio 1932 e rinvia la causa alla stessa Corte anche per i provvedimenti sulle spese di questo grado.

Ordina la restituzione del deposito.

Così deciso in Roma, nella Camera di **Consiglio, oggi 25 aprile 1933—XI**

Firmati: Petrone — Scalfaro — D'Aquino — Lacava — Tempesta — Miraulo Giorni

Il Cancelliere GIUFFRIDA